

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD), illustrando il suo emendamento 33.6, rileva che esso mira a sopprimere quella parte dell'articolo 33 che vincola il giudice a tenere conto, in sede di giudizio, delle risultanze della proposta per la bonaria definizione della controversia formulata dalla commissione di conciliazione e non accettata senza adeguata motivazione. Ritiene tale disposizione seriamente restrittiva delle facoltà del giudice e, per questo, contraria alla stessa Costituzione.

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD), intervenendo per raccomandare l'approvazione degli identici emendamenti Damiano 34.5 e Delfino 34.6, osserva che l'articolo 34 appare lesivo del diritto dei lavoratori di agire in sede giurisdizionale, suscettibile di dar luogo ad un lungo contenzioso e persino inapplicabile in alcuni suoi aspetti, soprattutto laddove l'impugnativa abbia ad oggetto un licenziamento avvenuto non in forma scritta, ma orale.

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD) osserva che il comma 5 dell'articolo 34 - riferendosi ai casi di conversione del contratto a tempo determinato - mira a disciplinare in modo differenziato fattispecie contrattuali in realtà uguali, risultando pertanto suscettibile di disapplicazione in sede giurisdizionale, sulla base del mero rinvio alla direttiva comunitaria in materia di contratto a tempo determinato. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti tesi a sopprimere tale comma, che appare illogico e in grado di generare incertezza tra talune categorie di lavoratori flessibili.